



Prefettura di Sondrio
Ufficio territoriale del Governo

Sondrio, 24 marzo 2020

Allegati: 4

Ai Signori Sindaci dei Comuni della Provincia

LORO SEDI

Ai Signori Dirigenti degli Enti e degli Uffici Pubblici
della Provincia di Sondrio

LORO SEDI

Ai Signori Rappresentanti delle Associazioni di
Categoria e delle Organizzazioni Sindacali
della Provincia di Sondrio

LORO SEDI

E, p.c. Agli organi di informazione

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Facendo seguito alle precedenti circolari concernenti l'argomento in oggetto, si richiama l'attenzione sulla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 76 del 22 marzo 2020, dell'unito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 (allegato n. 1), con il quale sono state adottate, ai sensi dell'all. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6¹, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno, con la circolare n. 15350 del 23 marzo scorso, ha fatto presente che, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, con il citato provvedimento si è ritenuto necessario introdurre ulteriori restrizioni, di seguito elencate, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività produttive e agli spostamenti fra territori comunali diversi, finalizzate a ridurre il rischio di contagio tra la popolazione.

Attività produttive industriali e commerciali. Attività professionali

Il provvedimento in argomento, in primo luogo, sospende tutte le attività produttive, industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle indicate nell'allegato 1 al decreto stesso. Con riguardo alle attività commerciali, tuttavia, continuano ad operare le previsioni recate dal d.P.C.M. dell'11 marzo 2020 nonché dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020. Inoltre, le

¹ Convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.



Prefettura di Sondrio
Ufficio territoriale del Governo

attività produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile.

Le attività professionali non sono sospese ma restano ferme le raccomandazioni indicate all'art. 1, punto 7, del citato d.P.C.M. dell'11 marzo 2020.

Per le Pubbliche Amministrazioni è confermata la validità delle previsioni di cui all'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di lavoro agile, che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, rappresenta la **modalità ordinaria** di svolgimento della prestazione lavorativa.

Tra le attività produttive consentite rientrano:

- i servizi di pubblica utilità nonché i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta, peraltro, confermata la sospensione dell'apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura, e quella dei servizi di istruzione, ove non siano erogati a distanza o con modalità da remoto (art. 1, comma 1, lett. d);
- le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori di cui al cennato allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità ed essenziali sopra indicati (art. 1, comma 1, lett. d);
- la produzione, il trasporto, la commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lett. f);
- ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza (art. 1, comma 1, lett. f);
- le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lett. g).

Va, tuttavia, precisato che, in relazione alle attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) del d.P.C.M. in parola, l'operatore economico è tenuto a comunicare allo scrivente, ove l'attività produttiva sia ubicata in questa provincia, la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Allo stesso modo, i soggetti esercenti le attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. g), sono tenuti a comunicare preventivamente allo scrivente, o al Prefetto competente per territorio, la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione dell'attività, fermo restando che tale comunicazione non è dovuta qualora si tratti di attività finalizzata ad assicurare l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

In entrambe le descritte ipotesi, spetta allo scrivente la valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, all'esito della quale potrà disporre la sospensione dell'attività laddove non ravvisi l'effettiva ricorrenza delle condizioni medesime.

Si ritiene opportuno sottolineare che il meccanismo delineato dal decreto in argomento **non introduce una forma di preventiva autorizzazione** da parte di questo Ufficio ma, in un'ottica di snellimento e semplificazione delle procedure, legittima la prosecuzione delle attività di cui trattasi sino all'adozione di una eventuale sospensione.



Prefettura di Sondrio
Ufficio territoriale del Governo

In questa prospettiva, lo scrivente porrà in essere le proprie valutazioni con la massima celerità, **avvalendosi del contributo specialistico di qualificati soggetti istituzionali**, chiamati a fornire, secondo le consuete dinamiche di una leale collaborazione, **idonei elementi atti a consolidare l'impianto del provvedimento sospensivo**.

A tale riguardo, sono state già avviate le modalità di consultazione efficaci, le necessarie **interlocuzioni con gli uffici degli altri enti territoriali nonché con la Camera di commercio e gli altri organismi presenti sul territorio** in vista di una preliminare ricognizione dei siti produttivi relativi ad attività potenzialmente interessate dalle disposizioni in commento.

Particolarmente utile risulta la predisposizione, anche sulla base delle indicazioni che proverranno dagli organismi consultati, degli **appositi modelli** di comunicazione, che si uniscono in copia, utilizzabili dagli interessati per le finalità di cui alla normativa in argomento (allegati n. 2 e n. 3).

Si segnala, inoltre, che il d.P.C.M. in esame consente lo svolgimento delle attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale², previa autorizzazione dello scrivente, ove territorialmente competente, cui è conseguentemente demandata la ricognizione dei relativi siti produttivi (art. 1, comma 1. lett. h).

Spostamenti

Il predetto Ufficio del Ministero dell'Interno ha inoltre evidenziato che è di particolare rilievo, quale ulteriore misura funzionale al contenimento del contagio introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. b) del provvedimento in parola, il **divieto** per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano.

Tali spostamenti rimangono consentiti solo per **comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute**.

La disposizione, anche tenendo conto delle esigenze recentemente emerse e che hanno condotto alcuni Presidenti di Regioni ad adottare apposite ordinanze, persegue la finalità di **scongiurare spostamenti in ambito nazionale**, eventualmente correlati alla sospensione delle attività produttive, che possano favorire la diffusione dell'epidemia.

Si colloca in tal senso la soppressione, prevista dalla stessa norma, dell'art. 1, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. dell'8 marzo 2020, che consentiva il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per effetto di tale soppressione, la citata disposizione - inizialmente prevista per alcuni

² Sul punto, cfr. anche decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni".



Prefettura di Sondrio
Ufficio territoriale del Governo

specifici ambiti territoriali ed estesa all'intero territorio nazionale dall'art. 1, comma 1 del d.P.C.M. del 9 marzo 2020 - resta peraltro in vigore nella parte in cui raccomanda l'effettuazione di spostamenti **all'interno del medesimo comune** solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Tale norma da ultimo citata va pertanto letta in combinato disposto con l'art. 1, comma 1 lett. b) del nuovo d.P.C.M., che si riferisce agli spostamenti **fra comuni diversi**.

Si ritiene peraltro opportuno evidenziare che, proprio in ragione della *ratio* ad essa sottesa, la previsione introdotta dal nuovo d.P.C.M. appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa. **Rimangono consentiti**, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, **che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere**.

Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l'approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.

Al fine di prevenire qualsiasi forma di assembramento e sovraffollamento, i cittadini di comuni non serviti da esercizi commerciali o nei quali gli esercizi commerciali risultano insufficienti a soddisfare il bacino di utenza, possono fare la spesa nei comuni limitrofi.

È sempre consentito il ritiro della spesa prenotata **online** presso esercizi di comuni diversi, anche non limitrofi, purché al controllo sia esibita la documentazione comprovante la prenotazione.

Si soggiunge che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con la circolare n. 555/1562 del 23 marzo scorso, avente ad oggetto l'aggiornamento del modello da utilizzare per le autodichiarazioni, che si unisce alla presente (allegato n. 4), ha fatto presente che:

- rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto (anche pendolare) effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro;
- rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza anche i casi – che si stanno ripetendo con una certa frequenza in questi giorni – in cui l'interessato si rechi presso grandi infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazioni ferroviarie) per trasferire propri congiunti alla propria abitazione.

Le misure introdotte dal d.P.C.M. del 22 marzo 2020 saranno efficaci sull'intero territorio nazionale dal 23 marzo fino al prossimo 3 aprile e si applicano in aggiunta a quelle di cui al d.P.C.M. dell'11 marzo scorso e all'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo scorso, i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo, sono prorogati al 3 aprile. Tra le disposizioni di cui al citato decreto presidenziale dell'11 marzo scorso, si richiama, in particolare, quanto previsto dall'art. 2, comma 2,



Prefettura di Sondrio
Ufficio territoriale del Governo

laddove ha stabilito la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui ai precedenti decreti presidenziali dell'8 e 9 marzo, ove incompatibili.

Si fa presente, infine, alla cortese attenzione degli organi di informazione, la necessità che sia diffusa alla popolazione la considerazione che la riduzione dei casi positivi al coronavirus e dei decessi non deve assolutamente far illudere che si possono "allentare" le indicazioni date dal Ministero della Salute, dall'Assessorato Regionale al Welfare e dall'Agenzia per la Tutela della Salute della Montagna di Sondrio a tutti i cittadini per far fronte all'emergenza in corso.

Ogni cittadino deve semmai pensare di migliorare i propri comportamenti.

Si sta verificando infatti che, mentre restano a casa i soggetti che hanno sintomi importanti o minimi che sono da attribuire al coronavirus, viceversa i soggetti che "si credono in buona salute" rischiano di avere atteggiamenti disinvolti e possono essere quelli che trasmettono l'infezione; pertanto, devono anch'essi attenersi scrupolosamente alle prescrizioni date dalle Autorità, per i doveri verso la salute pubblica, oltreché verso se stessi.

Si confida nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL.

IL PREFETTO
Salvatore Pasquariello
Salvatore Pasquariello

/mb